



Il Proponente



Il Responsabile



~~Richiamata la propria delibera n. 03 del 12/01/2017 con la quale la Giunta Municipale ha approvato, mediante la conferma dei contratti, la prosecuzione dei rapporti di lavoro di n. 56 soggetti con contratto di diritto privato a tempo determinato ed a tempo parziale a 24 ore settimanali e n. 2 rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale a 18 ore settimanali, stipulati ai sensi della L. R. n. 16/2006, fino al 31/12/2017 tenuto conto che il primo contratto è stato stipulato il 18/01/2007;~~

Preso atto che per le Regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali compresi nei rispettivi territori, il comma 9 bis dell'art. 4 ha previsto la possibilità di derogare per la "proroga finalizzata" ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in materia di tetto alla spesa per i contratti a tempo determinato, fermi restando gli altri vincoli e presupposti normativi, ma esclusivamente a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di razionalizzazione della spesa certificata dagli organismi di controllo interno;
Preso atto che la Regione Siciliana ha recepito la sopra richiamata normativa statale con l'art. 30, comma 3, della L.R. 5/2014, come sostituito dall'art. 5 della L.R. 2/2015, autorizzando la cd. "proroga finalizzata" (alle stabilizzazioni);

Considerato che il comma 213 dell'art. 1 della legge 147/2013, modificando il già richiamato comma 9bis dell'art. 4 del D.L. 101/2013, ha previsto per le regioni a statuto speciale e per gli enti locali delle stesse di poter procedere per l'anno 2014 alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere in deroga ai termini e ai vincoli di cui al comma 9 e anche nell'ipotesi di violazione del patto di stabilità per l'anno 2013 *"permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati"*;

Preso atto che quest'ultima norma è stata recepita dalla Regione Siciliana, con la tecnica del rinvio dinamico, attraverso la previsione del comma 4 dell'art. 30 della L.R. 5/2014;

Rilevato che gli effetti di tale norma sono stati prorogati di anno in anno e da ultimo con l'art. 1, comma 13, lett. b) del decreto legge 244/2016 che differisce gli effetti del comma 9bis dell'art. 4 del D.L. 101/2013 a tutto il 31/12/2017;

Preso atto della nota prot. 19747 del 30/12/2016, dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica- Dipartimento delle Autonomie Locali, nella quale in considerazione della normativa statale, citata nella stessa, viene autorizzata la proroga al 31/12/2018 dei rapporti di lavoro a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni dell'isola;

Considerato che tuttora permangono le esigenze di natura organizzativo - amministrativa, dovendosi garantire la continuità nell'erogazione dei servizi comunali;

Visto l'art 3 comma 9, della L. R. 29/12/2016, n. 27 che , in armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1 comma 426, della L. 23/12/2014, n. 190, differisce al 31 dicembre 2018 il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 30, comma 3 e dall'articolo 32 della L. R. 23/01/2014, n. 5, e ss.mm.ii., per le finalità volte al superamento del precariato;

Ritenuto che la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere e fino al 31/12/2018 rimane sotto il profilo giuridico, subordinata, per tutti i rapporti in essere, al rispetto, da parte degli Enti interessati, ai termini e vincoli di cui al comma 9 e 9bis dell'art. 4 del D. L. 31/08/2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30/10/2013, n. 125 e ss.mm.ii., e L.R. n.27 del 29/12/2016 contenente disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario;

Preso atto che l'art. 3, comma 10, della L. R. 27/2016 anzi citata, introduce il principio per cui la Regione garantisce la copertura del fabbisogno degli enti per la spesa dei contratti prorogati nei limiti della spesa complessivamente sostenuta nel 2015 mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della L. R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;

Preso atto altresì che il comma 11 della L.R. 27/2016 prevede espressamente che la proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai Comuni in dissesto di cui all'art. 259 del d.lgs. 267/2000 e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis

del medesimo d.lgs., "tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014 (...)";

Preso atto, infine, che il comma 13 dell'art. 3 della L. R. n. 27/2016 prevede il cambio di denominazione del contributo erogato ai comuni abrogando al comma 7 dell'articolo 30 della L. R. 28/01/2014, n. 5 e ss.mm.ii. le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali" e aggiungendo il seguente periodo: " A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai Bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati" mentre il successivo comma 13 introduce una semplificazione gestionale a favore dei comuni stessi modificando le modalità di trasferimento ai comuni delle assegnazioni a valere sul fondo ex art. 30 L. R. 5/2014, prevedendo un'erogazione trimestrale sulla base di un riparto annuale e la possibilità di un'anticipazione pari al 60% di una trimestralità dell'anno precedente nel caso in cui allo scadere del termine non sia ancora stato definito il riparto;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover assicurare la continuità dei rapporti sino al 31 dicembre 2018 tenuto conto del contributo nei limiti dell'importo erogato a questo Ente nell'anno 2015;

Dato atto che questo Ente risulta aver rispettato il principio di contenimento complessivo della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 e 557 - quater della L. 27/12/2006 n. 296 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che la proroga dei rapporti fino al 31 dicembre 2018 in deroga ad ogni limite o divieto disposto dalla vigente legislazione in forza del disposto di cui all'art. 4, comma 9 bis del D L 31/08/2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013 come modificato da ultimo, dall'art. 1, comma 13, D. L. 30/12/2016 n. 244, può essere disposta in quanto permane il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati e, quindi, la necessità di usufruire delle prestazioni dei lavoratori anzi indicati, al fine di non compromettere la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l'esercizio delle funzioni istituzionali;

Vista la delibera di G.M. n. 116 del 22-12-2017 con la quale è stato approvato il Programma Triennale del fabbisogno del personale 2017/2019.

PROPONE


1. Per le motivazioni di cui in premessa che intendono ripetute e trascritte nel presente dispositivo, di autorizzare la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale in essere presso questo Ente dei n. 58 soggetti aventi titolo di cui all'allegato A) fino al 31 dicembre 2018.
2. Di dare atto che il costo complessivo annuale del personale contrattista ammonta ad € 1.088.700,00 compreso oneri previdenziali, IRAP ed assegni di nucleo familiare.
3. Di dare atto, altresì, che:
 - ai sensi dell' art. 3, comma 10, della L.R. 29 dicembre 2016 n. 27 il costo complessivo è garantito per € 943.616,02 dalla Regione nei limiti della spesa sostenuta nell'anno 2015 mentre l'onere a carico del Comune ammontante a € 145.083,98 è finanziato da una quota del fondo delle autonomie locali.
 - la copertura finanziaria delle disposizioni di cui alla L. R. 29 dicembre 2016 n. 27 è assicurata dal disposto di cui all'art. 7 della legge medesima.
4. Di conferire mandato al Capo settore del 1° S.O. di porre in essere ogni conseguente adempimento per l'esecuzione del presente provvedimento.
5. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, stante la necessità di non interrompere i rapporti di lavoro e garantire la continuità nell'erogazione di tutti i servizi istituzionali dell'ente.

Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L. R. 48/91
e modificata dall'Art. 12 della Legge N. 30/2000.

Il responsabile del Servizio interessato —
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li

IL RESPONSABILE



Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li

Il responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro trova la
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i, così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto
Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli
interessi di questo Ente;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto
che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva
la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO
Sig. Vincenzo CERAULO

IL SINDACO
Prof. Michele MANGIONE



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio TUMMINELLO

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 27 DIC. 2017 al 11 GEN. 2018

Randazzo, il _____

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 DIC. 2017 al 11 GEN. 2018 e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio TUMMINELLO

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22 DIC 2017:

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L. R. 44/91
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, il 22 DIC. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio TUMMINELLO